

Decreto 19 aprile 2004 n.51

## REPUBBLICA DI SAN MARINO

Etichettatura dei prodotti della pesca

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Vista la [Legge 29 ottobre 1992 n.85](#)

Visto il [Decreto 27 aprile 1993 n.70](#)

Visto il [Decreto 15 luglio 1999 n.80](#)

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 13 aprile 2004 n.57;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

### Art. 1

Il presente Decreto stabilisce i requisiti obbligatori di etichettatura riferiti ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

### Art. 2

Le informazioni obbligatorie nella fase di vendita al dettaglio dei prodotti di cui all'articolo precedente sono:

**a) la denominazione commerciale di uso comune** ; è facoltà dell'operatore indicare anche la denominazione scientifica;

**b) il metodo di produzione** ; deve essere riportata una delle seguenti dizioni :

- " *pescato* ",
- " *pescato in acque dolci* "
- " *allevato* "

**c) la zona di cattura** ; l'informazione deve indicare:

- per i *prodotti pescati in mare* : la menzione del mare di provenienza; gli operatori possono indicare anche zone di cattura più precise;

- per i *prodotti pescati in acque dolci* : la menzione dello Stato di provenienza del prodotto;

- per i *prodotti di allevamento* : l'indicazione dello Stato in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto;

#### Art. 3

Le indicazioni di cui all'articolo precedente devono essere riportate su di un apposito cartello applicato ai recipienti che contengono i prodotti della pesca, ovvero applicato nei comparti in cui essi sono esposti per la vendita al pubblico.

#### Art. 4

Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie diverse, le informazioni di cui agli articoli 2 e 3, devono essere fornite per ciascuna specie.

Quando sia posto in vendita un miscuglio di specie identiche ma difformi per metodo di produzione e/o zona di cattura, queste indicazioni vanno riportate per ogni specifica partita.

#### Art. 5

Salvo il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a qualsiasi titolo contravvenga ai dettati del presente Decreto incorrerà nelle sanzioni previste dal [Decreto 27 aprile 1993 n.70](#) " Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari".

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 aprile 2004/1703 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Paolo Bollini – Marino Riccardi*

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

*Loris Francini*

